

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 43
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 COMMA 11 DELLA L.P. 29.12.2016, N. 19 E ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 E SS.MM.. RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI BORGO CHIESE AL 31.12.2020.
-----------------	---

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20.30, nella sala delle riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
SPADA ROBERTO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
VICARI GIANNI
SALVADORI MARISTELLA
RADOANI CLAUDIO
POLETTI SILVIA
ROSA GIANLUCA
POLETTI ELEONORA
BORDIGA RAFFAELE
BERTI DANIELA

Assenti giustificati: POLETTI MICHELE, BIANCHINI NICOLA e MAZZOCCHI CORRADO.

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 COMMA 11 DELLA L.P. 29.12.2016, N. 19 E ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 E SS.MM.. RICONOSCIMENTO ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI BORGO CHIESE AL 31.12.2020.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L. P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dall'art. 7 della L. P. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla riconoscimento delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrono le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione.

Precisato che ai sensi del suddetto art. 24 della L. P. 27/2010, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del citato D. Lgs. n. 175/2016.

Dato atto che il Comune di Borgo Chiese, ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. è, in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.

Evidenziato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3).

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

Fatto presente che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e ss. mm. ii., anche fuori dall'ambito territoriale di competenza, e che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P..

Dato atto che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Vista la nota del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 25.10.2021, acquisita in pari data al prot. n. 7242 in cui si evidenzia, alla luce della formulazione letterale della normativa provinciale, che gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017) alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione soltanto quando siano detentrici di partecipazioni in società che integrino o presupposti indicati dalle norme citate.

Preso atto che con nota sopra citata il Consorzio dei Comuni Trentini ha inoltre evidenziato che la scadenza del primo triennio di applicazione delle norme provinciali, ha carattere d'obbligatorietà per tutti i comuni trentini per l'anno 2021, con riferimento alle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020; contestualmente sono state fornite indicazioni per gli adempimenti cui l'ente locale è tenuto, specificando ambiti oggettivi di riferimento, scadenza e contenuto, secondo le linee guida emanate dalla Struttura ministeriale di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 d'intesa con la Corte dei Conti e pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Rilevato che ai sensi del citato art. 7 della L. P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione e che le stesse, devono essere individuate perseguiendo, al contempo, la migliore efficienza e razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis e comma 3 bis1 della L. P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L. P. n. 27/2010 sopra citata, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. n. 27 del 27.12.2010;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00 o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della

- società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L. P. n. 27/2010.

Dato atto che l'attività di monitoraggio delle partecipazioni detenute dal Comune di Borgo Chiese è sempre stata costante nel tempo come risulta dalla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28.09.2017, dalla revisione periodica delle partecipazioni societarie in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 11, della L. P. n. 19/2016 e in analogia a quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, alla ricognizione ordinaria relativa al 31.12.2017, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27.12.2018.

Osservato che con la ricognizione delle partecipazioni societarie al 31.12.2018 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2019, si disponeva in merito *“sulla base delle risultanze della ricognizione, l'alienazione della società Giudicarie Energia Acqua Servizi in sigla “GEAS S.P.A.” entro un anno dall'esecutività...”*; in ottemperanza alla citata deliberazione, con avviso pubblico prot. n. 6388 del 12.10.2020, il Comune di Borgo Chiese ha proceduto in merito all'alienazione della propria partecipazione azionaria, per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione spettante agli enti soci.

Ricordato che con deliberazione n. 39 del 30.12.2020 il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione al 31.12.2019 delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. prendendo atto della pubblicazione dell'avviso prot. n. 6388 dd. 12.10.2020 per la messa in vendita delle partecipazioni azionarie della società Geas S.p.a.; iniziativa, alla data di approvazione della ricognizione da parte del Consiglio comunale, non ancora conclusa, in quanto i termini scadenza fissati entro 90 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso (previsti per il 10.01.2021), data entro la quale non è pervenuta alcuna richiesta di interesse per l'acquisto delle suddette quote azionarie.

Osservato che con il presente provvedimento di revisione ordinaria l'Amministrazione si pone, quale obiettivo da perseguire nel corso del 2022, una attenta verifica della fase di riorganizzazione della società medesima, effettuata negli ultimi anni, che ha visto l'approvazione di un nuovo Statuto e la partecipazione esclusiva di enti pubblici, (divenuta così *“società in house”*), oltre all'ipotizzato processo di collaborazione con altre società partecipate del territorio, al fine di rafforzare e diversificare l'attività espletata.

Evidenziato altresì che la società Geas Spa eroga servizi a favore di molti comuni delle Giudicarie e che il Comune di Borgo Chiese affida alla stessa, con convenzione, incarichi per il servizio idrico e per la gestione e controllo delle analisi delle acque destinate al consumo umano; si ritiene opportuno pertanto, in forza anche di detti incarichi, procedere ad una disamina più attenta circa l'attività della società, per la cui valutazione la società partecipata GEAS Spa ha provveduto ad inoltrare alcune note di chiarimenti negli anni scorsi e da ultimo in data 30 giugno 2021, in relazione all'alienazione delle quote azionarie.

Dato atto che con la rilevazione periodica e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Borgo Chiese al 31 dicembre 2020, la società Geas Spa è inserita, tra le società partecipate, in quanto le quote azionarie sono possedute dal Comune di Borgo Chiese a tale data, riservandosi di effettuare in corso d'anno, una valutazione ricognitoria in merito al mantenimento e/o alienazione delle quote azionarie.

Ravvisata la necessità di effettuare la revisione periodica ed il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Borgo Chiese al 31 dicembre 2020.

Rilevato che nel provvedimento di ricognizione vanno considerate esclusivamente le partecipazioni in società come definite dall'art. 3 del d. lgs. n. 175/2016, detenute in forma diretta ovvero indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica; non sono prese in considerazione le

partecipazioni in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'Ente locale.

Visto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) d'intesa con la Corte di Conti il 26.11.2020 ha pubblicato le linee guida concernenti la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione, fatta salva la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le peculiarità del contesto normativo locale, ciò in quanto *“le disposizioni del TUSP, adottate con atto aente forza di legge ordinaria, si applicano alle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione”*.

Dato atto che in conformità alle disposizioni normative citate, alle Circolari del Consorzio dei Comuni e al modello di rilevazione, il Comune di Borgo Chiese ha acquisito i dati delle proprie società partecipate al 31.12.2020 utilizzando i modelli di rilevazioni suddetti.

Ritenuto opportuno, alla luce dei dati raccolti, adottare il presente provvedimento di ricognizione ordinaria al fine di rendere noto al Consiglio comunale, della situazione aggiornata sulle partecipazioni societarie, attestando quindi anche il costante monitoraggio che viene effettuato sulle stesse nonché esplicitando le motivazioni per le azioni scelte.

Considerato che le disposizioni normative vigenti devono essere applicate avuto riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, ad individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione perseguido, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Ritenuto necessario elencare nello specifico le partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Borgo Chiese al 31.12.2020 come riportato nell'allegato A) al presente provvedimento, composto dalle schede debitamente compilate.

Sentita la relazione del Sindaco in merito e richiamati:

- i decreti sindacali n. 1/2015 dd. 31.03.2015, prot. n. 847-11 dd. 31.03.2015 e n. 1/2015 dd. 31.03.2015, con cui venivano approvati nell'ordine i piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (POR) del Comune di Brione, del Comune di Cimego e del Comune di Condino, trasmessi quindi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Trento e pubblicati nel sito istituzionale dei tre Comuni;
- la L. R. 24.07.2015, n. 9 con cui veniva disposta l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2016, del Comune di Borgo Chiese mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino; ai sensi dell'art. 3 della citata L.R. 9/2015, il Comune di Borgo Chiese subentrò nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei tre Comuni di origine;
- la Relazione dd. 13.12.2016 prot. n. 8438 di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190 trasmessa il 14.12.2016 - prot. n. 8465, alla competente sezione territoriale della Corte dei Conti, inerente i risultati a seguito dell'adozione dei Piani Operativi di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie degli anzidetti Comuni di Brione, di Cimego e di Condino;
- deliberazione n. 34 del 28.09.2017 con cui il Consiglio comunale di Borgo Chiese ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 175/2016, modificato dal D. Lgs. 100/2017, di ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle partecipazioni da alienare;
- deliberazione n. 42 del 27.12.2018 di “Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2017 ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.”
- deliberazione n. 40 del 30.12.2019 avente ad oggetto” Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.: Ricognizione ed aggiornamento delle partecipazioni possedute al 31.12.2018 ed atti connessi.”
- deliberazione n. 39 del 30.12.2020 avente ad oggetto” Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.: Ricognizione al 31.12.2019.”

Ritenuto di dichiarare, in considerazione di provvedere agli adempimenti conseguenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione con nota del 28.12.2021, acquisita al prot. n. 8918 in pari data, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 53, comma 2 della L.P. 09.12.2015, n. 18 (parere ANCI e Corte dei Conti di cui alla deliberazione n. 3/2018 della sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna).

Visti la L.P. 9.12.2015, n. 18 e il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm..

Acquisiti i pareri, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, di regolarità tecnica del segretario comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il regolamento di contabilità

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 11 (undici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 01 (uno, Consigliere comunale signora Poletti Eleonora), su n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa.
2. Di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Borgo Chiese alla data del 31 dicembre 2020 come risultante da allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre:
 - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25.01.2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, decreto correttivo;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, TU 2016 e dall'art. 21, decreto correttivo.
5. Di demandare ai competenti uffici comunali l'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento.
6. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 1 (uno, Consigliere comunale signora Poletti Eleonora), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba